

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una fondazione denominata:

**"FONDAZIONE ADC ONLUS - FONDAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI",**

brevemente denominata anche **"FONDAZIONE ADC ONLUS"** e qui di seguito denominata fondazione.

Articolo 2 - Sede

La fondazione ha sede legale in Roma, in Via Brigida Postorino n. 7 e potrà essere variata con delibera del Comitato Direttivo.

La fondazione può avere sedi operative diverse dalla sede legale.

Articolo 3 - Scopi

La fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ai sensi della normativa vigente in materia (e.g. D.Lgs. n. 460/97 e successive modifiche e/o integrazioni).

In particolare ha la finalità di svolgere le seguenti attività:

- 1) assistenza sociale e socio sanitaria;
- 2) beneficenza.

Pertanto si propone la sensibilizzazione della categoria dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili, delle categorie economiche ed imprenditoriali e della pubblica opi-

nione in genere per la raccolta di fondi da destinarsi agli scopi sopra indicati.

La fondazione sviluppa anche rapporti e scambi con altre istituzioni nazionali ed internazionali pubbliche e private aventi finalità affini alle proprie, potendo all'uopo stipulare accordi e convenzioni.

La fondazione potrà altresì compiere qualsiasi operazione economica, commerciale, finanziaria, immobiliare o mobiliare atta od utile al conseguimento degli scopi statutari.

Essa potrà altresì assumere interessenze o quote di partecipazione in altre fondazioni, associazioni o società italiane o straniere, precisandosi che ogni attività relativa alle dette partecipazioni ed interessenze, così come quelle inerenti ad operazioni finanziarie ed immobiliari, dovranno essere svolte ai soli fini del conseguimento degli scopi statutari.

E' fatto divieto alla fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopraelencate. La fondazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni, compiendo attività mobiliare, immobiliare ed economica/finanziaria, nonché tutti gli atti e le operazioni ritenuti necessari e/o opportuni ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 4 - Durata

La fondazione ha durata illimitata.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dai fondatori come risulta dall'atto costitutivo;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, da lasciti, legati, donazioni, elargizioni, o contributi versati da Enti Pubblici e Privati nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste dall'art. 3;
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che l'Assemblea Generale della fondazione delibererà di destinare al patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti la fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'ar-

ticolo precedente;

- ogni eventuale contributo, lascito, legato, donazione ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 3.

La fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6 - Fondatori

E' fondatore l'"ADC Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sindacato Nazionale Unitario" con sede in Roma, attualmente in Via Brigida Postorino n. 7.

Articolo 7 - Componenti di diritto

Sono componenti di diritto tutte le ADC Associazioni Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Sindacato Nazionale Unitario locali che ne facciano domanda espressa e contribuiscano all'accrescimento del patrimonio disponibile nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Ogni ADC locale è rappresentata dal Presidente pro-tempore o da un suo Delegato.

Articolo 8 - Albo dei Benemeriti

Sono iscritti all'Albo dei Benemeriti gli Enti pubblici e Privati, le persone fisiche e tutti coloro che contribuiscano

concretamente al perseguimento dei fini statutari.

Le iscrizioni avvengono previa delibera del Consiglio Direttivo in un apposito albo, denominato Albo dei Benemeriti, istituito presso la fondazione.

Anche le cancellazioni avvengono previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà regolamentare ulteriormente l'Albo dei Benemeriti.

Articolo 9 - Organi

Sono organi della fondazione:

- l'Assemblea generale della fondazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Etico di indirizzo;
- il Collegio dei Revisori.

I componenti dei suddetti organi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Ove non disposto diversamente, quando durante il periodo del mandato i componenti dei suddetti organi cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, gli Enti od organismi preposti alla loro nomina provvederanno alla loro sostituzione; i nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza degli altri componenti.

Articolo 10 - Assemblea generale della fondazione

L'Assemblea generale della fondazione è costituita dai Fon-

datori e dai Componenti di Diritto.

I componenti l'Assemblea Generale della fondazione decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge dal presente statuto.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea Generale della fondazione:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione;
- la nomina del Consiglio Direttivo;
- la nomina del Collegio dei Revisori;
- le modificazioni dello Statuto, previa approvazione dell'Autorità competente per il riconoscimento giuridico.

Salvo quanto previsto all'ottavo comma del presente articolo, le decisioni dei componenti l'Assemblea Generale della fondazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun componente il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti componenti che rappresentino la maggioranza dei componenti aventi diritto

al voto.

Il procedimento, avviato dal Presidente della Fondazione, deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei componenti l'Assemblea Generale della fondazione, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte senza indugio nel libro delle riunioni dell'Assemblea Generale della Fondazione.

Nel caso le decisioni abbiano per oggetto modifiche del presente statuto, il bilancio consuntivo, le nomine degli organi della fondazione, il regolamento e quando lo richiedano almeno cinque consiglieri o un numero di componenti che rappresentino almeno un quinto dei componenti, le decisioni dell'Assemblea Generale della fondazione devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea Generale della fondazione si riunisce almeno una volta all'anno, al massimo entro il mese di aprile, ed è convocata dal Presidente della fondazione con avviso spedito almeno quindici giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

L'Assemblea Generale della Fondazione è valida in prima convocazione in presenza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei componenti l'Assemblea medesima ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti l'Assemblea Generale.

Le decisioni dell'Assemblea Generale sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti, salvo per le modifiche statutarie per le quali occorre il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei componenti l'Assemblea Generale.

Ogni componente l'Assemblea Generale della fondazione che abbia diritto di intervenire alle riunioni assembleari può delegare un altro componente a rappresentarlo, ma non può essere portatore di più di due deleghe.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri nominati dall'Assemblea Generale della fondazione.

Oltre ai membri nominati dall'Assemblea Generale della fondazione, sono consiglieri di diritto:

- il Presidente pro-tempore dell'A.D.C. nazionale;

- se nominati, un rappresentante del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

I consiglieri nominati dai sopraindicati Ministeri rimangono in carica fino a che non siano revocati o sostituiti.

Al fine di dare rappresentanza anche ai sostenitori della fondazione , il numero degli amministratori può essere aumentato fino ad un massimo di ulteriori 5 (cinque) componenti mediante cooptazione da parte del Consiglio Direttivo, che al riguardo delibererà con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei consiglieri eletti dall'Assemblea Generale; gli amministratori nominati per cooptazione rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed un vicepresidente, scegliendoli fra i propri membri e disciplina con apposito regolamento il proprio funzionamento, la nomina di altri membri, la sostituzione dei membri in carica e quanto altro ritenuto indispensabile per il raggiungimento degli scopi statutari.

Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri o ad una Giunta Esecutiva, può nominare un segretario generale, anche all'esterno del Consiglio, fissandone i compiti.

Per essere eletto componente del Consiglio Direttivo si de-

ve essere iscritto all'ADC Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sindacato Nazionale Unitario o nell'Albo dei Benemeriti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione; esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per il conseguimento degli scopi statutari, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano espressamente all'Assemblea Generale.

Le decisioni del Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto al successivo dodicesimo comma del presente articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta o acquisizione del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, da parte della maggioranza dei consiglieri, di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, non

computando le astensioni. Le decisioni dei consiglieri devono essere iscritte senza indugio nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo. La relativa documentazione è conservata dalla fondazione.

In caso di richiesta da parte di almeno la metà dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri ed ai revisori, almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in caso d'urgenza, almeno due giorni prima con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svol-

gimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo assunte con adunanza dello stesso si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il Presidente o, in caso di sua assenza, il Vice-Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione della fondazione.

In particolare, salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto, il Consiglio Direttivo:

- realizza gli scopi della Fondazione, deliberando sulle singole iniziative;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea Generale;
- vaglia e delibera sull'ammissibilità dei progetti di attività della fondazione;
- verifica la rispondenza delle attività che produce la fondazione con gli scopi della stessa e definisce le spese relative;
- delibera direttamente sugli acquisti di immobili e mobili;
- delibera sulla destinazione di somme e dei beni non costituenti il patrimonio;
- assume e licenzia il personale dipendente determinandone l'inquadramento;
- predispone i piani di lavoro ed i programmi d'intervento;
- nomina i componenti del "Comitato Etico di Indirizzo", fissandone il numero dei componenti ed il Presidente;
- delibera sulla costituzione di comitati tecnici su varie materie, con funzioni consultive, propositive, di studio e di ricerca i cui componenti devono essere scelti tra persone particolarmente esperte sui problemi di cui all'art. 3;
- delibera sull'ammissione, iscrizione e cancellazione all'Albo dei Benemeriti;
- predispone i regolamenti per il buon funzionamento della Fondazione;

- conferisce procure per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 12 - Il Presidente

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;

- convoca e presiede il Consiglio e propone le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

- sorveglia il buon andamento amministrativo della fondazione;

- cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

- cura i rapporti con le Autorità;

- adotta, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendone al Consiglio, per la ratifica, nella prima seduta successiva che dovrà essere convocata entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente;

- ha il potere, con facoltà di delega, di compiere qualsiasi atto di ordinaria amministrazione inerente alla gestione amministrativa della fondazione, ivi compresa la stipulazione di negozi giuridici e il compimento di atti relativi ai rapporti con le banche (aperture e chiusure di conti correnti, istituzioni di depositi e prelievo da essi, utilizzazioni delle disponibilità liquide e dei crediti accordati) e la stipulazione

di contratti con il personale dipendente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne fa le veci.

Articolo 13 - Comitato Etico di Indirizzo

Il Comitato Etico di Indirizzo, di nomina del Consiglio Direttivo, è composto da tre a nove membri scelti tra personalità di alto profilo morale e di riconosciuta esperienza nel campo della solidarietà sociale.

Al Comitato spetta una funzione consultiva e propositiva, affinché la fondazione si sviluppi nell'ambito di criteri di eticità e di solidarietà sociale.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla nomina del Presidente del Comitato Etico di Indirizzo.

Il Comitato Etico ha il compito di formulare le proprie opinioni circa l'eticità delle iniziative poste in essere dalla fondazione e rilascia preventivamente pareri sulla validità degli stessi.

Il Comitato Etico di Indirizzo segue le medesime regole di convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni del Consiglio stesso ed ha facoltà di autonoma convocazione.

Articolo 14 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Generale della fondazione, che ne nomina anche il Presidente. I componenti durano

in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Al Collegio spetta il controllo della gestione, i riscontri di cassa, l'esame dei documenti contabili, la verifica dei bilanci; deve inoltre accompagnare, con propria relazione, il bilancio consuntivo per l'approvazione dell'Assemblea Generale.

I Revisori possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo ed all'Assemblea Generale, per le quali devono comunque essere convocati.

Articolo 15 - Compensi

Ogni carica relativa a tutti gli organi previsti dal presente statuto è gratuita, salvo l'eventuale rimborso delle spese vive sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni assegnate ai vari componenti.

Articolo 16 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio direttivo dovrà redigere ed approvare il rendiconto dell'esercizio precedente, nel quale dovrà essere rappresentata adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della fondazione ai sensi di legge.

Il rendiconto deve essere comunicato dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Revisori almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l'approvazione. Il Collegio esprime le

proprie osservazioni in una relazione da redigersi entro i 15 (quindici) giorni successivi.

Il rendiconto, con la relazione del Collegio dei Revisori, deve restare depositato presso la sede della fondazione nei 15 (quindici) giorni che precedono e seguono l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura di esso.

Articolo 17 - Acronimo ONLUS

La fondazione utilizza, nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo **ONLUS**, a rappresentare la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

Articolo 18 - Scioglimento della fondazione

In caso di esaurimento degli scopi della fondazione e di impossibilità ad attuarli, o di estinzione della fondazione da qualsiasi causa determinata, il patrimonio della fondazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 - Normativa

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme di legge ed in particolare le disposizioni del libro primo, titolo II, del codice civile e del d.lgs. 4

dicembre 1997 n. 460.

F.to: Vilma Iaria

F.to: Fiorentini Giuseppe - teste

F.to: Valeria Foresi - teste

F.to: Francesca Bissatini - notaio

La presente copia, composta di n. 26 (ventisei) facciate, è conforme al suo originale, firmato ai sensi di legge e depositato nei miei atti, e viene rilasciata da me Dott. Francesca BISSATINI, Notaio in Roma, per Roma, lì